

Le Entrate hanno completato il quadro anche per Irap, Unico e modello 730/2015

In porto le specifiche tecniche Consolidato nazionale e mondiale, opzione al 30/9

DI VALERIO STROPPA

I modelli dichiarativi 2015 trovano le specifiche tecniche per l'invio. Con una serie di provvedimenti del 16 febbraio, diffusi ieri, l'Agenzia delle entrate ha così completato il quadro per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli Cnm/2015, Irap/2015, Unico SC/2015, Unico SP/2015, Unico ENC/2015 e 730/2015.

Tra questi c'è anche il modello per il consolidato fiscale, grazie ai quali i gruppi di imprese possono determinare in capo alla società consolidante un reddito complessivo globale (consolidato nazionale) o un'unica base imponibile (consolidato mondiale), su opzione facoltativa delle società partecipanti. Il primo può riguardare anche solo alcune delle società del gruppo, mentre il secondo deve necessariamente ricomprendere nella base imponibile i redditi di tutte le controllate non residenti.

Nel consolidato nazionale, quindi, le opzioni dovranno es-

ser essere esercitate «a coppia», sia dal soggetto consolidante sia dalle controllate che esercitano tale facoltà. Il reddito complessivo globale dichiarato nel modello Cnm/2015 sarà pari alla sommatoria dei redditi netti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione, assunti per l'intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al consolidante.

Le istruzioni al modello Cnm approvate definitivamente dalle Entrate lo scorso 30 gennaio chiariscono però il particolare caso previsto dall'articolo 131, comma 2 del Tuir. Quando la società italiana «X» ha il controllo della società «Y» (non residente) tramite la partecipazione detenuta in una società «Z» residente, allora sia «X» sia «Z» dovranno effettuare l'opzione per il consolidato nazionale. In una simile ipotesi, precisa l'Agenzia, dovranno essere compilati i quadri del modello relativi al consolidato nazionale (ossia i quadri NF, NX, NI, NR, NE ed NC) ma anche i quadri relativi al consolidato mondiale (MF, MR,

ME ed MC). Il calcolo dell'Ires sarà effettuato nel quadro CN e compilando i quadri CC, CK e CS. Stessa metodologia dovrà essere seguita in tutte le altre ipotesi in cui la società consolidante abbia esercitato l'opzione sia per il consolidato nazionale che mondiale.

Si ricorda che il dlgs n. 175/2014 ha poi modificato le modalità di esercizio dell'opzione per il consolidato. Con effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, la comunicazione alle Entrate deve avvenire con la dichiarazione dei redditi presentata nell'anno a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Come chiarito dall'Agenzia con la circolare n. 31/E del 2014, le società che quest'anno accedono al consolidato o lo rinnovano dovranno esercitare l'opzione con il modello Unico SC/2015 della società consolidante, da presentare entro il 30 settembre 2015, avvalendosi del nuovo quadro OP appositamente inserito nel dichiarativo.

— Riproduzione riservata —

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Voluntary, un nuovo scudo?

Vorrei sapere come funziona questo nuovo strumento per mettere in regola i propri capitali all'estero. È vero che sarà un nuovo scudo? Ho sentito dire però che sarà molto più costoso.

V.D.

Risponde Stefano Loconte

La voluntary disclosure è uno strumento messo a punto dal legislatore per permettere al contribuente di regolarizzare le proprie attività detenute all'estero, attraverso una collaborazione volontaria che si sostanzia in un'istanza di regolarizzazione alla quale deve necessariamente seguire l'esibizione di tutta la documentazione relativa all'intero patrimonio detenuto in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale. Essa si conclude col pagamento dell'intera imposta sui cespiti regolarizzati, più eventuali sanzioni che ne scaturiscono.

Ciò che conferisce maggior appeal alla procedura in esame è una riduzione delle sanzioni che, in presenza di talune circostanze e condizioni, può essere considerevole nonché la possibilità di escludere la punibilità di determinate fattispecie penali.

Non si tratta di uno scudo fiscale ed è proprio questa la grande differenza col passato. Infatti, in questo caso la procedura volta all'emersione dei capitali comporterà una totale trasparenza da parte del contribuente nella collaborazione con l'amministrazione finanziaria. La voluntary disclosure partirà con l'inoltro all'Ucifi di un'istanza di regolarizzazione e terminerà col pagamento dell'intera imposta con le relative sanzioni. Tutto questo la renderà forse più costosa dello scudo fiscale, ma consentirà al contribuente di regolarizzare l'intero patrimonio, escludere la punibilità di eventuali fattispecie di reato configurabili a suo carico e fruire legittimamente delle attività patrimoniali e finanziarie sino ad allora detenute irregolarmente all'estero (in particolare nei paesi a fiscalità privilegiata).

Riduzione delle sanzioni

Aderendo alla procedura di voluntary disclosure è prevista una riduzione delle sanzioni?

P.R.

Risponde Stefano Loconte

Il soggetto autore delle violazioni sul monitoraggio fiscale aderendo alla procedura di collaborazione volontaria potrà regolarizzare il proprio patrimonio e beneficiare di sanzioni ridotte. Con la presentazione dell'istanza di adesione alla voluntary disclosure l'amministrazione verrà messa al corrente dei capitali illecitamente detenuti all'estero dal contribuente e determinerà il quantum da versare per sanare la sua posizione.

Aderendo all'invito a comparire ex art. 5 del dlgs n. 218 del 1997 il contribuente potrà versare le somme dovute in unica soluzione entro 15 giorni dalla data fissata per la comparizione o instaurare il contraddittorio con l'ufficio e versare le somme così determinate entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione ex art. 6 del citato decreto.

Grazie alla voluntary disclosure le sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW saranno calcolate sulla base del minimo edittale e, qualora ricorrano determinate condizioni, potranno essere ridotte in misura pari alla metà del minimo e subire un'ulteriore riduzione in caso di definizione agevolata. Per quanto riguarda le imposte sui redditi, aderendo alla procedura di collaborazione volontaria si potrà usufruire della riduzione delle sanzioni nella misura minima ridotta a un quarto oltre che ottenere un'ulteriore riduzione grazie all'applicazione degli strumenti premiali previsti dal nostro ordinamento tributario.

Imposte e interessi, invece, saranno calcolati sulla base delle ordinarie norme tributarie.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOGLI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary

ItaliaOggi



Voluntary Disclosure

Brescia, mercoledì 25 febbraio
Istituto Artigianelli, Via Piamarta 6

PROGRAMMA

- Moderatore** Marino Longoni, Condirettore ItaliaOggi
- Ore 14.30** Registrazione partecipanti
- Ore 15.00** Saluti
Ferruccio Oldani, Responsabile Filiale UBS Italia
Antonio Passantino, Presidente ODCEC Brescia
- Trasparenza e scambio informazioni**
Marco-Tullio Valiante, Responsabile Wealth Planning UBS
- Chi può regolarizzare e cosa**
Marco Valenti, Commercialista in Brescia
- Le procedure e i tempi per l'emersione**
Francesco Squeo, Studio Belluzzo&Partners
- Le conseguenze della Voluntary Disclosure**
Stefano Loconte, Studio Loconte&Partners
- La gestione dei capitali regolarizzati**
Marco-Tullio Valiante, Responsabile Wealth Planning UBS

Ore 17.30 Domande
 Incontro valido ai fini della formazione professionale continua per i commercialisti (3 crediti)

Sono in programma altri incontri in altre città. Scopri dove su www.ubs.com/voluntary



Per informazioni e adesioni: Tel. 02 58.219.969 - Fax 02 58.219.452
 e-mail: mfconference@class.it - voluntary.italiagoggi@class.it